

Responsabilità amministrativa - danno erariale - prescrizione - *dies a quo* - momento di effettiva *deminutio* patrimoniale per l'amministrazione - danno erariale indiretto - prima del pagamento - danno potenziale - prescrizione - non decorre - momento del pagamento di somme di denaro - danno attuale e concreto - prescrizione - decorre.

Art. 7 c.g.c.

Art 100 c.p.c

Art. 2935 cod. civ.

Il danno erariale viene ad esistenza solo nel momento, rilevante ai fini del decorso del termine di prescrizione, in cui si verifica una effettiva (e non solo potenziale) *deminutio* patrimoniale per l'amministrazione; ossia nel caso di danno indiretto (quale quello contestato in fattispecie), con il pagamento di somme di denaro, prima del quale non vi è un danno in atto, ma solo un danno potenziale, che potrebbe non divenire mai effettivo, ovvero manca il requisito della concretezza ed attualità del danno, presupposto dell'azione di responsabilità amministrativa ex art. 7 c.g.c. , 100 c.p.c. e 2935 cod. civ..

Responsabilità amministrativa - giudizio civile di risarcimento del danno da *malpractice* medica - perizia, acquisita in sede civile nel contraddittorio con il medico - utilizzabilità nel successivo giudizio di responsabilità amministrativa per danno indiretto a carico del medesimo medico - sussiste.

La perizia acquisita in sede civile nonché le valutazioni e conclusioni ivi riportate possono essere fatte proprie dal Collegio in sede di giudizio di responsabilità amministrativa al fine di accertare l'esistenza della responsabilità per danno erariale, atteso il rilievo probatorio che l'attività istruttoria compiuta nel giudizio civile (nel contraddittorio con il soggetto successivamente convenuto nel giudizio di responsabilità) assume anche al di fuori di tale contesto.

Responsabilità amministrativa - attività sanitaria - medico - medico specialista - cardiologo - mancata azione e/o omissione di cautele tempestive e necessarie ad evitare l'evento dannoso - violazione dei principi di prudenza, diligenza, perizia - sussiste.

La condotta del sanitario che non abbia adottato tutte le necessarie e tempestive cautele, in mancanza delle quali era prevedibile ed evitabile l'evento irreversibile che poi si verificò, si pone in violazione dei principi di prudenza, diligenza e perizia che devono necessariamente informare l'azione del medico e, in particolare, quella dello specialista cardiologo.

Responsabilità amministrativa - attività sanitaria - medico - medico specialista - cardiologo - mancata azione e/o omissione di cautele tempestive e necessarie ad evitare l'evento dannoso - mancata tempestiva diagnosi - criterio del più probabile che non - causa del danno subito dall'Azienda sanitaria - condanna in sede civile al risarcimento del danno - per la parte non coperta dall'assicurazione del professionista - sussiste

- fattispecie - medico specialista - cardiologo - mancati accertamenti medico-clinici - doverosi per il cardiologo medio - per la corretta diagnosi - anche differenziale - causa sufficiente - produzione del danno subito dall'Azienda per l'esborso di somme agli eredi - sussiste.

La condotta del sanitario che non abbia adottato tutte le necessarie e tempestive cautele, in mancanza delle quali era prevedibile ed evitabile l'evento irreversibile che poi si verificò, si pone, secondo il principio del "più probabile del non" che governa la responsabilità amministrativa, quale causa della condanna dell'ASP (in solido con il medico) al risarcimento danni in sede civile e, quindi, come causa del danno che l'amministrazione di appartenenza del medico ha subito, per quella parte non coperta dall'assicurazione del professionista (in fattispecie, il Collegio ha accertato che la mancata azione del medico cardiologo nell'effettuare gli accertamenti medico-clinici, doverosi in base al bagaglio culturale "medio" di un moderno cardiologo, per giungere, anche in via differenziale, alla corretta diagnosi, si sia posta quale causa sufficientemente idonea alla produzione del danno subito dall'Azienda sanitaria per l'esborso di somme agli eredi del defunto a titolo di risarcimento del danno derivante non tanto dall'evento morte, quanto dalla perdita di chance del paziente di poter ottenere una diagnosi corretta del rischio in atto e di vedere attuato quell'intervento operatorio che gli avrebbe consentito di restare in vita).

Responsabilità amministrativa - attività sanitaria - medico - struttura ospedaliera - carenza di strumentazione idonea - corretta diagnosi - condotta - omessa attivazione presso altre strutture degli accertamenti necessari - violazione delle regole di diligenza e prudenza - sussiste.

La condotta del medico che, davanti alla mancanza di strumentazione idonea ad una corretta diagnosi presso la struttura ospedaliera di servizio, non si attivi presso altre strutture per consentire gli esami necessari, si pone in contrasto con le regole della diligenza e prudenza proprie dell'attività sanitaria.

Responsabilità amministrativa - attività sanitaria - medico - mancata tempestiva diagnosi - condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno al terzo danneggiato a causa di mancata tempestiva diagnosi - danno erariale - indiretto - sussiste.

Il medico risponde del danno erariale (indiretto) subito dall'Amministrazione di appartenenza condannata in sede civile a risarcire il danno patito dal terzo danneggiato a causa della mancata tempestiva diagnosi.

Responsabilità amministrativa - giudizio di responsabilità amministrativa per danno indiretto da condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno a terzi a causa di mancata tempestiva diagnosi da parte di medico-pubblico dipendente - oggetto del giudizio - danno cagionato all'amministrazione da violazione gravemente colposa di doveri di servizio - ulteriori questioni civilistiche tra ASP e dipendente - irrilevanza - fattispecie - mancata chiamata in garanzia, nel giudizio civile, di istituto assicurativo da parte della ASP di appartenenza - irrilevanza

La mancata chiamata in garanzia di un istituto assicurativo da parte dell'ASP, condannata al risarcimento del danno in sede civile per la morte di un paziente, non rileva ai fini della responsabilità amministrativa del medico, che afferisce al risarcimento del danno (in fattispecie, indiretto) cagionato all'amministrazione da un soggetto ad essa legato da rapporto di servizio e derivante dalla violazione gravemente colposa dei suoi doveri di servizio; ogni altro profilo, quale quello della ripartizione interna di responsabilità tra ASP e medici derivante da rapporti obbligatori di stampo civilistico-lavoristico non può essere esaminato in sede di giudizio per responsabilità amministrativa davanti al giudice contabile, afferendo a profili ulteriori rispetto alla responsabilità amministrativa in senso stretto.

Responsabilità amministrativa - elemento psicologico - minimo - colpa grave - attività sanitaria - medico - art. 24 comma 1 CCNL Dirigenza medica 1998-2001- non applicabile.

L'elemento psicologico minimo richiesto per configurare la responsabilità amministrativa è la colpa grave, sicché l'eventuale manleva ai sensi dell'art. 24, comma 1, del CCNL Dirigenza medica e veterinaria 1998-2001, che fa salve le ipotesi di dolo o colpa grave, non può trovare applicazione (nella fattispecie, il contratto non risultava in atti).

Responsabilità medica - medico di struttura pubblica - colpa grave - presupposto minimo per la condanna diretta del sanitario in sede civile - omessa specificazione dell'elemento soggettivo nella sentenza civile - irrilevanza

Art. 28 Cost.

Art. 28, 1° comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761

Artt. 22 e 23 D.P.R. n.3/1957

L'accertamento della responsabilità civile diretta del medico di una struttura pubblica per i danni prodotti a terzi nell'esercizio della funzione presuppone necessariamente almeno la colpa grave ex art. 28, 1° comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 in relazione agli artt. 22 e 23 D.P.R. n.3/1957, onde è irrilevante la mancata indicazione, nella sentenza civile di condanna, dell'elemento soggettivo, essendo implicita nella condanna la gravità della colpa.